

COMUNE DI BOTTICINO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Approvato con deliberazione C. C. n. 61 del 30/06/2014
2. Modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 02/07/2015

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- Articolo 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS
- Articolo 4 - Nomina della Commissione
- Articolo 5 - Convocazione
- Articolo 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze
- Articolo 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione
- Articolo 8 - Spese di funzionamento della Commissione
- Articolo 9 - Richieste di intervento della Commissione
- Articolo 10 - Norma finale
- Allegati 1/A, 1/B, 2

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e collegati.

Art. 2
Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione assolve ai compiti previsti dalla Legge al tempo vigente, che a titolo puramente indicativo ma non esaustivo si elencano di seguito:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.3.1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per il computo del triennio, si tiene conto della data di rilascio dell'autorizzazione originaria.
2. Non rientrano nella competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art.142 c. 9 lettere a) e b) del regolamento al TULPS, così come modificato dal D.P.R. 311/2001:
 - I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
 - Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Sono escluse dalla competenza della Commissione comunale:
 - a. i luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico;
 - b. Fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.).
4. Si dà atto che l'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico e/o gli artisti, deve essere rispondente alle disposizioni del D.M. 19.08.1996, sussistendo l'obbligo dell'organizzatore di produrre la documentazione tecnica ivi prevista.
5. Permane l'obbligo per l'organizzatore di produrre tutta la documentazione prevista dal D.M. 19.08.1996 nei casi individuati nella medesima norma, con particolare riferimento a quanto prescritto al titolo IX.
6. Ai sensi dell'art. 141 ultimo comma del TULPS, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente, già soggetti a verifica della Commissione, se non vi sono variazioni delle installazioni per posizione e consistenza, e degli impianti.

Art. 3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Botticino è così composta:
 - dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - dal dirigente medico dell'Azienda ULSS n. 20 o da un medico dallo stesso delegato;
 - dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - da un esperto di elettrotecnica;
2. Alla Commissione può essere aggregato un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle caratteristiche della manifestazione o locale da verificare; è fatta salva la possibilità di integrazione della commissione stessa, prevista dall'art.141/bis IV comma e seguenti della norma citata.
3. Tutti i componenti della commissione, nell'ambito delle loro funzioni e fatto salvo il permanere dei requisiti che ne hanno permesso la nomina, sono rieleggibili.
4. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita prima della scadenza, prosegue nelle sue funzioni sino ad avvenuta nomina della nuova commissione

Art. 4

Nomina della Commissione

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine.

3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di un supplente.. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. I componenti della Commissione sono obbligati al rispetto del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e di quello al tempo vigente nel Comune di Botticino.
5. La nomina è comunicata agli interessati in forma scritta.
6. Un dipendente comunale, in possesso almeno della qualifica di istruttore, è nominato dal Sindaco segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

Art. 5 Convocazione

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti. L'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
4. La data della riunione è comunicata di regola, nelle forme previste al c. 1 nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Art. 6 Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento, anche non contestuale, di tutti i componenti.
3. Il parere della Commissione è redatto per scritto. Deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art.3 della L.241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
4. Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.
5. Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione.

6. Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.
7. Nel caso di progetti di particolare complessità, se ritenuto dal Presidente, la commissione svolgerà le proprie funzioni secondo le disposizioni di cui agli artt.14 e ss. della legge 241/1990, in quanto applicabili.

Art. 7

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare:
 - a) controlli di cui all'art.141 comma 1, lett. e), del TULPS, così come previsto dall'ultimo comma dell'art.141/bis del medesimo.
 - b) i controlli atti ad accertare la conformità degli impianti delle strutture e dei luoghi a quanto visionato in sede di commissione e su cui è stato espresso il parere. In tal caso i soggetti delegati provvederanno a redarre apposito processo verbale del sopralluogo, riferendo tempestivamente alla commissione laddove siano rilevate difformità tra quanto documentalmente rappresentato e quanto accertato in loco.
2. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. A tal fine il Dirigente del settore competente provvederà ad incaricare il tecnico esterno per l'espletamento dei controlli nei termini e nelle forme previste dalla Legge.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per scritto al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.

Art. 8

Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico del richiedente.
2. Al ricevimento della domanda il SUAP provvederà a determinare gli importi dei versamenti dovuti per le spese di commissione, salvo conguaglio, da versare prima dell'emissione del titolo autorizzativo oltre alle spese di sopralluogo:
3. Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa seduta, un'indennità di presenza nella misura stabilita con apposita Deliberazione dalla Giunta Comunale.
4. Nessun compenso è dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art.141, primo comma lettera e), del Regolamento al T.U.L.P.S. Sarà invece dovuto il compenso ai soggetti chiamati ad effettuare il sopralluogo triennale ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e), del presente regolamento.
5. Per le tariffe richieste da altre P.A. che partecipano alla Commissione per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, si applicheranno quelle ufficialmente approvate dalle stesse (ASL/VVFF).

Art. 9

Richieste di intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con istanza in bollo secondo il modulo allegato al presente regolamento , da parte del titolare del locale in esame o da parte dell'organizzatore della manifestazione, è diretta al Sindaco e deve pervenire al Comune nei seguenti tempi:
 - a) almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
2. Il Responsabile competente potrà predisporre modelli di domanda per la presentazione della documentazione necessaria al rilascio del parere della commissione, in sostituzione di quelli indicati al comma 1, in ragione delle modifiche normative che dovessero intervenire..
3. I termini di esame delle domande indicati al comma 1, potranno essere ridotti ad un terzo qualora entro il mese di febbraio di ciascun anno gli organizzatori delle manifestazioni temporanee producano tutta la documentazione e le attestazioni prescritta dall'allegato al presente Regolamento.
4. La commissione provvede ad esprimere il proprio parere entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli ridotti prescritti al precedente comma.
5. Il parere espresso è confermato se successivamente al sopralluogo viene accertata la conformità dello stato di fatto dei luoghi degli impianti e delle strutture a quanto rappresentato.

Art.10 **Norma Finale**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.